

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 410

Estratto del processo verbale della seduta n. 109 del 30 novembre 2016.

Oggetto: Realizzazione di tirocini formativi da parte di studenti iscritti ad Università e a corsi di formazione professionale post-laurea: autorizzazione alla stipula di convenzioni con gli Atenei della regione.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti                      Paride Cargnelutti  
   Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
   Bruno Marini  
   Claudio Violino

E' assente:

Il Consigliere Segretario                      Daniele Gerolin

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola  
Il Vice Segretario Coordinatore dell'Area generale Gabriella Di Blas  
il Capo Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

SM/..

Realizzazione di tirocini formativi da parte di studenti iscritti ad Università e a corsi di formazione professionale post-laurea: autorizzazione alla stipula di convenzioni con gli Atenei della regione.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTA la legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e di essa, in particolare, gli articoli 18 e 19 che favoriscono la promozione di tirocini di formazione ed orientamento non curricolari in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 che disciplina le modalità di realizzazione di apposite convenzioni ai fini della realizzazione, in collaborazione con enti o soggetti pubblici o privati, di attività culturali e formative

VISTE le "Linee – guida in materia di tirocini" concordate il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome;

VISTA la propria deliberazione del 12 aprile 2007, n. 300 "Recepimento della convenzione quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Università di Trieste e Udine per lo svolgimento presso l'Amministrazione regionale, da parte di studenti universitari e laureati, di attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea, di master di primo e secondo livello, di dottorati di ricerca e di corsi di specializzazione";

CONSIDERATO che la convenzione quadro recepitata con la suddetta deliberazione non risponde appieno alle peculiarità organizzative e di istituto caratterizzanti l'attività della Segreteria generale del Consiglio regionale e la generalità degli uffici consiliari;

RITENUTO pertanto di recepire e quindi approvare, lo schema tipo di convenzione predisposto dalle Università degli Studi di Trieste e di Udine per i tirocini di formazione ed orientamento da effettuarsi presso il Consiglio regionale, di cui agli allegati A e B della presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, conseguentemente, di dover abrogare la sopra citata deliberazione n. 300/2007;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

### **delibera**

1. Sono approvati gli allegati schema tipo di convenzione (Allegato A e Allegato B) con le Università degli Studi di Trieste e di Udine, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento, presso gli uffici del Consiglio regionale, da parte di studenti universitari e laureati, di attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea, di master di primo e secondo livello, di dottorati di ricerca e di corsi di specializzazione.

2. La deliberazione del 12 aprile 2007, n. 300 è abrogata a far data dal presente atto.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE  
Arianna Scudiero



Area dei Servizi Istituzionali  
Settore Servizi alla ricerca e rapporti con il territorio  
Ufficio ILO e Placement

Prot. n. \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ tit. \_\_\_\_\_ cl. \_\_\_\_\_ fasc. \_\_\_\_\_

All. \_\_\_\_\_

Spett.le  
[denominazione azienda]  
[indirizzo azienda]  
[cap città (prov)]

Oggetto: Convenzione per attività di tirocinio formativo e di orientamento tra l'Università degli Studi di Trieste e il/la [denominazione ente/azienda].

Abbiamo il piacere di comunicare che questo Ateneo ha autorizzato la stipula della convenzione citata in oggetto. Il testo convenzionale viene di seguito riportato.

La presente lettera è redatta in duplice originale. Ai fini dell'accettazione da parte della Vostra Azienda delle clausole convenzionali Vi preghiamo di restituire, debitamente sottoscritto, uno dei due esemplari.

### CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO v. 1.5

(L. 24.06.1997 N° 196 art.18 - D.M. 25.03.1998 N° 142, D.M. 03.11.1999 N° 509 –  
D.M. 04.08.2000 – D.M. 28.11.2000 – D.M. 22.10.2004 N° 270 –  
DD.MM. 16.03.2007)

TRA

L'Università degli Studi di Trieste con sede in Piazzale Europa 1, codice fiscale 80013890324, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Fermeglia, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa 1, Trieste

E

Il/la [denominazione del soggetto ospitante] con sede legale in [città], [indirizzo], [codice fiscale/partita iva, lasciare solo la voce corretta], d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a dal/dalla [nominativo del rappresentante legale] nato/a a [luogo di nascita] il  
/ / ,

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cristiano Piani*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3794/7934/2968  
Fax +39 040 558 3100  
sportellolavoro@units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale  
Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica  
Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali

## Premesso

- Che l'art. 10 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n° 509 prevede tra le attività indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi qualificanti, attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il decreto ministeriale 25 marzo 1998 n°142 in esecuzione della legge 24 giugno 1997 n° 196 prevede la promozione di tirocini di formazione e di orientamento in impresa e che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n° 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n° 1859;
- Che il decreto ministeriale 4 agosto 2000 sancisce che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
- Che il decreto ministeriale 28 novembre 2000 prevede attività di stage e tirocinio formativo in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi;
- Che l'art. 10, comma 5 lett. d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 prevede che "Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: (...) attività formative (...) volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
- Che i decreti ministeriali del 16 Marzo 2007, definiscono, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n.270, le classi dei corsi di laurea universitarie e magistrali;

Si conviene quanto segue:

## Art. 1

Ai sensi della L. 24.06.1997 n° 196, del D.L. 25.03.1998 n° 142, del D.M. 03.11.1999 n° 509, del D.M. 22.10.2004 n. 270, del D.M. 04.08.2000, del D. M. 28.11.2000, dei DD. MM. 16.03.2007 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Trieste.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cristiano Piani*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3794/7934/2968  
Fax +39 040 558 3100  
[sportellolavoro@units.it](mailto:sportellolavoro@units.it)

[www.units.it](http://www.units.it) – [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione Generale  
Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica  
Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali

## Art. 2

2.1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

2.2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

2.3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

## Art. 3

3.1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

## Art. 4

4.1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante s'impegna a segnalare tempestivamente l'evento all'Università di Trieste, soggetto promotore, e a inviare tempestivamente il tirocinante infortunato presso una struttura di primo soccorso. L'ente promotore, a sua volta, ha l'obbligo di dare notizia dell'avvenuto infortunio all'autorità locale di pubblica sicurezza e all'INAIL, entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

4.2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cristiano Piani*

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3794/7934/2968  
Fax +39 040 558 3100  
[sportellolavoro@units.it](mailto:sportellolavoro@units.it)

[www.units.it](http://www.units.it) – [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Rettorato e Direzione Generale  
Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica  
Ripartizione Servizi agli Studenti e Progetti Speciali**

## **Art. 5**

Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D. M. 363/98 e del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all'impresa;
- attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.

L'Università provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dall'impresa.

Trieste,

(Firma per il soggetto ospitante)

IL TITOLARE [riportare la posizione]

[Titolo Nome COGNOME del rappresentante legale]

(Firma per il soggetto promotore)

IL RETTORE

Prof. Maurizio FERMEGLIA

*Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott. Giovanni Cristiano Piani*

**Università degli Studi di Trieste**  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste

**[www.units.it](http://www.units.it) – [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)**

Tel. +39 040 558 3794/7934/2968  
Fax +39 040 558 3100  
[sportellolavoro@units.it](mailto:sportellolavoro@units.it)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

marca da bollo  
€ 16,00

CONVENZIONE DI TIROCINIO  
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- nel caso vengano attivati tirocini formativi e di orientamento non curricolari da parte di soggetti ospitanti con sede operativa sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, la normativa di riferimento per la gestione dei suddetti percorsi di tirocinio è il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con DPR 13 settembre 2013, n.166 - TESTO COORDINATO con il DPR 21 novembre 2013, n. 218, e che recepisce il documento "Linee-guida in materia di tirocini" concordato il 24 gennaio 2013 in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome.

TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via Palladio, n. 8, C.F. 80014550307, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata per la stipula del presente atto dal Prof. Marco Sartor nato a Pordenone il 10/03/1974,

E

Ragione sociale: \_\_\_\_\_  
 indirizzo sede legale: \_\_\_\_\_  
 località: \_\_\_\_\_ PV: \_\_\_\_\_ tel.: \_\_\_\_\_  
 e-mail: \_\_\_\_\_ web: \_\_\_\_\_  
 settore: \_\_\_\_\_ prodotto: \_\_\_\_\_  
 n. dipendenti a tempo indeterminato: \_\_\_\_\_ P. IVA: \_\_\_\_\_

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal/ dalla sig./sig.ra

in qualità di: \_\_\_\_\_  
 nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

SI CONVIENE QUANTO SEGUE





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

### Art. 1.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

### Art. 2.

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata da un tutore scientifico designato dal *soggetto promotore* in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal *soggetto ospitante*.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore universitario e del responsabile aziendale;
  - durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### Art. 3.

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca in azienda;
  - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del *soggetto ospitante*, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.
3. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al *soggetto promotore* e al *soggetto ospitante*, con un congruo preavviso.

### Art. 4.

1. Il *soggetto promotore* garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il *soggetto ospitante* si impegna a segnalare tempestivamente l'evento agli istituti assicurativi ed al *soggetto promotore*. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

2. Il *soggetto promotore* si impegna a comunicare periodicamente alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché agli organismi locali delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto promotore*, al termine del tirocinio, certifica l'attività svolta dal tirocinante.

### Art. 5.

1. Il *soggetto ospitante* è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il *soggetto promotore* provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il *soggetto ospitante* si impegna a comunicare al *soggetto promotore* l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

### Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza.

### Art. 7.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Udine, \_\_\_\_\_

per l'Università degli Studi Udine  
(soggetto promotore)

Prof. Marco Sartor

per il soggetto ospitante

\_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

